



PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 6		
Numero o.d.g. 7	N. 73	del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000. Sentenza n.109/2014 del Giudice di Pace di Eboli. Vertenza Paesano Paolo c/Provincia di Salerno.

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 10,55 , nell'aula consiliare in Palazzo Sant'Agostino.

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 7 luglio 2016 si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:

	Presenti		Presenti
1) BOVE Vincenzo	NO	9) MONACO Roberto	
2) COSCIA Giovanni		10) PIERRO Attilio	
3) FABBRICATORE Giuseppe	NO	11) RESCIGNO Antonio	
4) GUZZO Giovanni		12) SAVASTANO Giovanni	NO
5) IMPARATO Paolo		13) SPINELLI Costabile	
6) MALPEDE Gerardo		14) STANZIOLA Carmelo	
7) MARRAZZO Francesco		15) VITAGLIANO Flavio	
8) MILO Alberto		16) VOLPE Domenico	

Presenti N. **14**

Assenti N. **3**

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.

Su proposta del Presidente della Provincia i Consiglieri unanimi concordano nell'esprimere una sola votazione sui debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 4 a 36 dell'ordine del giorno.

Escono dall'Aula i Consiglieri Rescigno e Volpe. Presenti 12 componenti.

Il Presidente Canfora, così come in precedenti sedute, propone al riguardo il seguente emendamento:

In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all'esame del Consiglio provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato:

- a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell'importo indicato nel presente dispositivo è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravii di spesa alle casse dell'Ente.
- b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale.

Ovvero, nell'ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in aggiunta a quanto descritto nella lettera a), inserire la presente disposizione:

- b) Di dare mandato al segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di requisiti di utilità e arricchimento per l'ente e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale.

A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 12 componenti presenti, il Consiglio provinciale, con 7 voti favorevoli e 5 contrari (Spinelli, Monaco, Pierro, Marrazzo, Vitagliano), approva con il sopra descritto emendamento tutte le proposte di deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 4 a 36 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

Data 11.2.2016

N. 4 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO:

**Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000.
Sentenza n.109/2014 del Giudice di Pace di Eboli.
Vertenza Paesano Paolo c/Provincia di Salerno.**

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che

l'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

a tale formulazione normativa si riferisce il debito fuori bilancio dell'Ente scaturente dal processo civile per risarcimento danni, instaurato dal sig. Paesano Paolo dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, conclusosi con la sentenza n. 106/2014, depositata e resa pubblica in data 27.12.2013, e notificata all'Ente il 12.3.2014. Con tale provvedimento, la Provincia veniva ritenuta responsabile, nella misura del 50%, del sinistro occorso al medesimo sig. Paesano, in data 19.11.2012, lungo la SP n. 195, direzione di marcia Battipaglia Eboli/svincolo autostradale A3. Nello specifico, il medesimo Paesano, mentre era alla guida della propria autovettura, impattava, in una buca presente sul margine destro della carreggiata, priva di pubblica illuminazione, riportando danni materiali al veicolo stesso;

pertanto, l'Ente veniva condannato al pagamento, per danno patrimoniale, nella misura del 50%, in favore del sig. Paesano, della somma di € 485,00, oltre interessi legali calcolati sulla scorta del coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi legali. Nonché i soli interessi legali, sulla somma come liquidata all'attualità, dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Oltre, al pagamento delle spese di giudizio, sempre nella misura suddetta, in favore dell'avv. Angelo Mastrandrea, del Foro di Salerno, antistatario, liquidate, già in tale porzione ridotta, in € 418,50, di cui € 18,50 per spese, € 400,00 per compenso professionale, oltre Iva e cna, dichiarandole compensate per la restante metà;

Premesso ancora che

detta sentenza (allegata) veniva trasmessa con nota n.prot. 201400100629 del 15.04.2014 dal settore Affari Legali e Contenzioso, il quale invitava il proponente settore ad adottare gli adempimenti consequenziali al fine di provvedere al pagamento dell'obbligazione in oggetto;

Considerato che

dall'istruttoria svolta, le somme dovute ammontano complessivamente a € 1.111,82, di cui € 509,67, per sorta capitale, interessi e rivalutazione, € 602,15 per spese legali, il tutto come meglio articolato nell'allegata scheda per accertamento e riconoscimento del debito;

poiché detta sentenza rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett.a), del d.lgs. 267/2000, vi è la necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, in quanto il vigente testo del c.p.c. all’art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone da ciò la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

difatti, nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio provinciale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito, il quale di per sé già sussiste;

pertanto, la finalità della deliberazione consiliare è quella di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato dall’esterno dello stesso (e sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità allo scopo di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

conclusivamente, si può affermare che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza la Provincia si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato, per l’adeguamento del debito fuori bilancio;

Dato atto che

con decreto del Presidente della Provincia, n. 3 del 15.1. 2016, reso ai sensi dell’art. 1, c. 54 e 55 della legge n.56/2014, è stata autorizzata la gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2016;

la spesa di € **1.111,82** può essere registrata nel corrente esercizio finanziario (ovvero secondo esigibilità), con imputazione anche in termini di cassa sul cap. 01011092, denominato “Ex 247016 – Debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016 nell’ambito della:

- Missione : 01- servizi generali e di gestione;
- Programma : 01 - organi istituzionali;
- Titolo 1 – Spese correnti;

in base alla riforma del sistema contabile, i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7, del d.lgs. 118/2011, sono:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
01	01	1	1.10	U.1.10.05.04.001	01.1	Organi Esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	8

attribuendo all’operazione il codice SIOPE 1804-Oneri da sentenze sfavorevoli;

Si da atto inoltre che il sottoscritto dirigente, con la sottoscrizione della presente proposta, ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49, del d.lgs. 267/2000;

Attestato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla tavola 2, allegata al vigente PTPC 2016-2018 a rischio “medio”, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;

Evidenziato che il Responsabile del Procedimento è il dott. Mario De Rosa, in qualità di Responsabile del servizio Tecnico-Amministrativo del settore;

Si propone pertanto di sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale l'atto nella formulazione che segue.

Salerno, li _____

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Dato atto che:

- la finalità della deliberazione consiliare è quella di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato dall'esterno dello stesso (e sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità allo scopo di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente, si può affermare che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza la Provincia si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato, per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA

- 1) **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267, del 18/08/2000, per le ragioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del sig. Paesano Paolo, e del suo avvocato, avv. Angelo Mastrandrea, dichiaratosi antistatario, con studio in Salerno, alla via Palinuro, 10, per complessivi €1.111,82, il tutto come articolato nell'allegata scheda di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di demandare** al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
- 3) **di registrare** la spesa di **€ 1.111,82** nel corrente esercizio finanziario (ovvero secondo esigibilità), con imputazione, anche in termini di cassa, sul cap. 01011092, denominato "Ex 247016 – Debiti fuori bilancio", individuato nel redigendo bilancio 2016 nell'ambito della:

- Missione : 01- servizi generali e di gestione;
- Programma : 01 - organi istituzionali;
- Titolo 1 – Spese correnti;

in base alla riforma del sistema contabile, i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7, del d.lgs. 118/2011, sono:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
01	01	1	1.10	U.1.10.05.04.001	01.1	Organi Esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	8

attribuendo all'operazione il codice SIOPE 1804-Oneri da sentenze sfavorevoli;

- 4) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 nonché all'Albo Pretorio On line;
- 5) **di dare atto**, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio "medio", come risulta dalla tavola 2 allegata al vigente PTPC 2016-2018.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, li 14 marzo 2016

IL DIRIGENTE
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, li 12 aprile 2016

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marina Fronda
Firmato digitalmente

Parere di conformità

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, li 1 luglio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio "Supporto e Assistenza agli Organi dell'Ente", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente



PROVINCIA DI SALERNO

Scheda per accertamento e riconoscimento Debiti fuori bilancio relativi al settore Viabilità e Infrastrutture

Creditore: Paesano Paolo, residente in Piaggine, alla via Vittorio Veneto, n.98, codice fiscale PSN PLA 47M20G538I;

Avv. Angelo Mastrandea, con studio in Salerno (SA), alla via Palinuro, n.10, codice fiscale MST NGL 75E03L628S, dichiaratosi antistatario.

Oggetto della spesa: risarcimento danni per sinistro stradale.

Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:

Scheda	Documento	Specifica spesa	Importo
1	Sentenza n. 109/2014 del G.d.P. di Eboli	Spese di condanna sorta capitale interessi e rivalutazione	485,00 24,67
		spese legali onorari spese generali ex art. 13 (15%) cassa 4% iva al 22% spese esenti	400,00 60,00 18,40 105,25 18,50

Importo Totale: € 1.111,82

Causa e fine: Con sentenza n. 109/2014 del Giudice di Pace di Eboli, la Provincia di Salerno è risultata responsabile, nella misura del 50%, del sinistro occorso al sig. Paesano Paolo, in data 19.11.2012, lungo la SP 195, direzione di marcia Battipaglia Eboli/svincolo autostradale A3, a causa della presenza di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata, nella quale lo stesso, alla guida della propria autovettura, impattava, riportando danni al veicolo medesimo. L'Ente, pertanto, veniva condannato, al risarcimento del danno, nella suddetta misura, in favore della suddetta parte, di € 485,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alle spese legali, liquidate in € 418,50, di cui € 18,50 per spese, € 400,00 per competenze professionali, oltre IVA e cpa, con attribuzione al procuratore di parte antistatario, dichiarandole compensate per la restante metà. L'ammontare totale quindi da corrispondere è pari a € 1.111,82.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.

I **SOTTOSCRITTI** dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:

- 1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
- 2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
- 3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato;
- 4) che la spesa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
- 5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, punto a), e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

PROVINCIA DI SALERNO
Prot. PSA201400100629 15/04/2014

PROVINCIA DI SALERNO



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Affari legali e Contenzioso
Servizio Sinistri
Largo Pioppi n. 1 - Palazzo S. Anna al Porto - 84121 Salerno
tel. 089 253290 (5) - fax 089.2567922

Rif. fasc. n. 711/2012 (MS)

Salerno, li 08 aprile 2014

Al Dirigente Settore
Manutenzione Strade
Ing. Lorenzo Criscuolo
Pec: serviziotecnicoamministrativo@pec.provincia.salerno.it

Egr. Avv. Anna Quaglia
Fax 0828/941831
Pec: avvannaquaglia@pec.ordineforense.salerno.it

E p.c. Egr. Avv. Angelo Mastrandrea
Pec: angelomastrandrea@puntopec.it

Oggetto: Vertenza Paesano Paolo c./ Provincia di Salerno - Sinistro del 19/11/2012 -
Trasmissione Sentenza n. 109/2014 del GdP di Eboli

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa con lo scrivente Settore, relativa al sinistro in oggetto, si trasmette in allegato, per quanto di competenza e per l'adozione degli atti consequenziali, copia della prefata sentenza n. 109/2014 emessa dal Giudice di Pace di Eboli, notificata ad istanza dell'avv. Mastrandrea (prot. n. 2014001007157 del 12/03/2014), alla cui disamina, a ogni buon conto, si rinvia.

Alla luce di quanto innanzi, si sollecita e diffida codesto Settore a provvedere all'adozione degli atti consequenziali di competenza in esecuzione del suddetto provvedimento giurisdizionale, evitando ulteriori oneri a carico dell'Ente, previa vs. verifica degli importi, con esonero dello scrivente Settore da ogni responsabilità per tutte le possibili conseguenze dannose derivanti dalla mancata o tardiva adozione degli atti consequenziali di Vs. competenza, con conseguente esclusiva responsabilità a carico dell'ufficio in indirizzo.

Vogliate, a tal fine, comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio quanto all'uopo disposto.

L'avv. Quaglia, quale procuratore costituito in difesa di quest'Ente nel giudizio in esame, cui pure si indirizza la presente, è invitato a relazionare in merito all'opportunità di proporre appello alla prefata sentenza, trasmettendoci con sollecitudine il fascicolo processuale completo.

Cordiali saluti.

Il funzionario responsabile

Avv. Lucia Suozzo

Il Dirigente
F.to Avv. Alfonso Ferraioli

709

STUDIO LEGALE
Vertullo Mastrandrea Scognamiglio
Via Palinaro, 10 - SALERNO
Tel. 089 330734 - Fax. 089 3115252
e-mail: avvfovertullo@hotmail.com

ATTO ESENTA

234/13
109/14
199/14

COPIA



28/2/14
[Signature]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

109/13
Ris. Dennis

Il Giudice di pace, Avv. Mana De Vecchi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° 234/13 Rucio Generale Civile vertente

TRA

PAESANO PAOLO (C.F.: PSNPLA47M20G5381), nato il 20/08/1947 a Piaggine (SA), ivi residente alla Via Vittorio Veneto, n. 98, rappresentato e difeso, come da mandato a lite a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Angelo Mastrandrea (C.F.: MSTNGL75E03L628S), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Palinaro, n. 10

ATTORE

E

PROVINCIA DI SALERNO in persona del Presidente p.f. rappresentata e difesa, dall'Avv. Anna Quaglia (C.F.: CGLNNA70L49H394X), come da mandato *ad litem* in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roccadaspide (SA) alla Via G. Galardi, n. 6

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale.

Conclusioni. Come da verbale di udienza del 18/11/2013 da intendersi interamente ripetute e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Occorre premettere che la presente sentenza è stata redatta tenuto conto della recente riforma del processo civile avvenuta con la legge 18 giugno 2009 n. 69 e, in particolar modo, delle disposizioni di cui al novellato art. 132 c.p.c. (applicabile ai giudizi in corso alla data del 04/07/2009 di entrata in vigore della citata legge, ex art. 58), secondo cui la sentenza non deve più contenere la parte relativa alla esposizione dello svolgimento del processo seppure in maniera concisa.

Ciò premesso va detto che Paesano Paolo, come innanzi generalizzato, con atto di citazione notificato in data 06/12/2012 ha evocato in giudizio la Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.f. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale verificatosi in data 19/11/2012, alle ore 19.30 circa, allorché la autovettura di sua proprietà (Fiat Sedici tg DL046VC) in transito lungo la strada provinciale, S.P. 195 con direzione di marcia Battipaglia Eboli/svicolo autostradale A3, rovinava in una buca presente sul manto stradale, all'altezza dell'Azienda Crown Imballaggi Italia S.r.l.; precisava al riguardo che la buca era posta sul margine destro della carreggiata, priva di pubblica illuminazione.

che a seguito dell'impatto, il veicolo predetto subiva danni ammontanti ad € 1.000,00 come da preventivo in atti. Si è costituita la Provincia di Salerno che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso ceduto sia in ordine all'an che al quantum debeatur. Alla udienza del 18/11/2013, il giudice, già acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata la prova per testi, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa per la decisione

Preliminarmente, ritiene il decidente che la fattispecie *de qua*, vada inquadrata nell'ambito della generale responsabilità aquiliana dell'ente proprietario della strada ex art. 2043 c.c. derivante dalla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, quali sono appunto, le strade pubbliche e ciò non solo per la innegabile estensione della strada provinciale, di collegamento di singoli comuni al capoluogo di provincia (v. art. 2 C.d.s.), che rende plausibile la difficoltà dell'ente proprietario di esercitare un controllo completo e continuo sul tratto viario in questione, tale da dar luogo ad una custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ma anche perché l'attore non ha fornito in corso di causa elementi di prova atti a consentire al decidente di valutare se in relazione all'estensione della strada, teatro del sinistro, la P.A. convenuta avrebbe potuto esercitare, in concreto, il potere di vigilanza e controllo della stessa. Per converso, dai fatti dedotti dall'attore, nonché, dai rilievi fotografici versati in atti, risulta che il sinistro si è verificato su un tratto dell'arteria provinciale (S.P. 195) piuttosto isolato, fuori dal centro abitato e lontano da presumibili centri di controllo.

Ciò posto, osserva il decidente che costituisce ormai *ius receptum* l'affermazione che rientra nel campo della discrezionalità della P.A. la manutenzione e la riparazione di opere pubbliche, in genere, e di strade, in particolare, onde il privato non può pretendere l'esecuzione di determinati lavori o di sindacare la scelta dei mezzi effettuata dalla P.A. per la migliore realizzazione del pubblico interesse.

In altri termini, spetta alla P.A. ed unicamente ad essa di valutare i pubblici bisogni e di determinare i mezzi da impiegare per provvedere al loro soddisfacimento, onde non è configurabile un diritto soggettivo del privato «al buco stato della strada pubblica». Quella che viene in considerazione è la c.d. discrezionalità tecnica, in quanto la legge si rimette a regole proprie di discipline tecniche. D'altro canto, va anche detto che se è vero che la Pubblica Amministrazione, in quanto proprietaria di una strada adibita al pubblico transito, possiede un potere discrezionale circa la manutenzione della stessa, è però, altrettanto vero che tale potere discrezionale trova un limite nel rispetto delle norme legislative e regolamentari e nella osservanza del predetto principio del *neminem laedere*, il quale impone all'amministrazione di usare le cautele atte a non mettere in pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini.

In parole povere, l'anzidetto potere non esime la P.A. dall'obbligo di eliminare o, quantomeno, di segnalare le situazioni di pericolo, che non sono chiaramente percepibili con l'uso della normale diligenza poiché il principio generale appena richiamato impone all'amministrazione anche l'obbligo di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l'utente il quale ragionevolmente confida nello

stato apparente di transitabilità, una insidia o un trabocchetto (cfr. Cass. 18 febbraio 1963, n. 371; Cass. 30 ottobre 1986, n. 6388, Cass. 18 settembre 1986, n. 5677, ecc.).

In particolare, è stato affermato che la P.A. risponde dei danni subiti dall'utente della strada quando questa trovasi in una situazione diversa da quella apparente, cioè un pericolo occulto e, quindi, insidioso (c.d. trabocchetto). Tale situazione intanto è risultante in quanto presenti il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo ed il carattere soggettivo della sua non prevedibilità, con conseguente impossibilità di avvisare tempestivamente il pericolo e di evitarlo con l'uso della normale diligenza. In luogo di «trabocchetto» è stata usata anche l'espressione «ingannevole sicurezza» che è sostanzialmente analoga. È stato ulteriormente precisato che sull'utente danneggiato grava l'onere di dimostrare la situazione di pericolo occulto, con la conseguenza che la colpa della P.A., una volta assolto l'onere di cui sopra, è insita nella sua condotta, salvo che la stessa dia la prova che quella situazione di pericolo sia stata originata in circostanze e con modalità tali da non consentire in tempo utile l'affermazione o, quantomeno, la segnalazione.

Passando ora ad esaminare la fattispecie concreta, va detto, innanzitutto, che alla stregua delle risultanze acquisite (e senza che sia stata offerta alcuna prova contraria dall'ante convenuto) - e in particolare, dalla deposizione testimoniale di Bottigien Domenico (presente al momento dei fatti) - è possibile affermare che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, l'autovettura Fiat Sedici tg. DL045VC, era in transito sulla strada provinciale S.P. 195 con direzione di marcia Battipaglia-Eboli, quando si imbatteva in una buca posta sul margine destro della strada in prossimità dell'azienda Crown Imballaggi Italia S.r.l. Il testa ha detto che il veicolo Fiat Sedici di colore oro presentava come danno visibile la rottura del pneumatico anteriore destro. Il testa ha precisato altresì, che al momento dei fatti era buio e la strada non era illuminata mentre la buca piuttosto larga era ricolma d'acqua.

La presenza della buca sul luogo del sinistro, ha trovato riscontro anche nei rilievi fotografici - allegati alla produzione di parte attrice - che dimostrano effettivamente le cattive condizioni della strada piuttosto isolata, e priva di impianto di illuminazione; né risulta che l'anomalia del selciato fosse stata adeguatamente segnata con opportuna segnaletica di pericolo.

A parere del decidente non può dubitarsi della sussistenza, nel caso di specie, di una fattispecie propriamente inquadrabile nell'ambito dell'«insidia o trabocchetto», sia perché la circostanza che il manto stradale fosse interessato da una buca non era prevedibile, in quanto non preavvertito da alcun segnale specifico o generico che segnalasse la presenza della buca, né facilmente evitabile considerato che il sinistro si è verificato in orario serale (ore 19:30 del 19 novembre) su un tratto di strada privo di pubblica illuminazione e la buca era ricoperta d'acqua piovana.

L'ente convenuto, quale proprietario della strada, era, pertanto, in ogni caso, obbligato nei confronti dell'utente, in ossequio al principio del *neminem laedere*, a tenere la strada al riparo da ostacoli insidiosi e, quantomeno, a segnalare opportunamente.

Le conclusioni che precedono non esimono tuttavia il decidente dal compiere le opportune indagini sull'eventuale contributo causale della condotta del conducente dell'autoveicolo Fiat Sedici tg. DL046VC di proprietà dell'istante.

Con l'abbandono del vecchio orientamento giurisprudenziale ove l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva venir meno la responsabilità del danneggiante tranne nel caso di dolo di costui, la dottrina più recente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. sia espressione del principio di autoreponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio di causalità, per cui il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui casualmente imputabile. Sul punto si è espressa autorevolmente la Cassazione con la citata sentenza n. 15383 del 06/07/2006 affermando che "la regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957, Cass. 08/05/2003, n. 6988). "La colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.) bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato ancorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto. "Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore- danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, comma 1, c.c., la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza sotto il profilo della colpa generica. In questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente". Il Supremo Collegio ha osservato altresì, che "il comportamento colposo del danneggiato-utente del bene demaniale non concreta un'eccezione in senso proprio; ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato" (Cass. 2.4.2001, n. 4799, Cass. 9.10.2000, n. 13403; Cass. 3.12.1999, n. 13460). In definitiva "tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del

comportamento del danneggiato" (cfr. Cass. civ. sez. III 06/07/2006, n. 15383, conf. Cass. n. 20827/06).

Agli atti di causa non v'è prova che il conducente del veicolo attore nell'occorso si è scrupolosamente attenuto alle regole del codice della strada oltre a quelle di comune prudenza e perizia, ovvero che adeguava la velocità del proprio veicolo alle caratteristiche e condizioni della strada. Per converso, è emerso che il sinistro si è verificato su un tratto di strada piuttosto malandato contrassegnato da diversi avvallamenti o buche (come si evince dalle foto in atti), privo di pubblica illuminazione e di opere di protezione, sdruciolevole ai margini per la presenza di pietrisco.

In base al codice della strada è obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo sia alle caratteristiche del veicolo che alle caratteristiche e condizioni della strada, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (art. 141 C.d.s.). Le brutte condizioni della strada, immediatamente percepibili dall'accorto automobilista, nonostante l'orario serale, avrebbero dovuto indurre il conducente a ridurre ulteriormente la velocità, anche rispetto a quella eventualmente segnalata, non potendo, in siffatto contesto, fare pieno affidamento sulla "apparente" regolarità della strada.

Per queste ragioni è parere del decidente che l'attrice avrà diritto ad ottenere il 50% del risarcimento dei danni patiti per effetto del sinistro per cui è causa avendo anch'egli concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. alla produzione dell'evento di danno per la restante porzione di colpa.

Passando al *quantum debeatur* rileva il decidente agli atti di causa v'è un preventivo di spesa dell'importo complessivo € 1.204,09 (compreso di Iva) per la riparazione del veicolo tg. DL046VC. Va detto, a questo punto, che con il preventivo non ricorre la prova che la somma indicata rappresenta il costo necessario della riparazione e che effettivamente l'attrice fu costretta a sopportare quella spesa. Il semplice preventivo esprime, infatti, un'opinione circa il presumibile costo delle eseguite riparazioni e come tale non risulta sufficiente a provare il *quantum* della pretesa. Inoltre, trattasi di documentazione non impegnativa per colui che la rilascia, la quale per altro, tende ad inserire nel giudizio civile una valutazione tecnica che ha la sua forma propria nella consulenza tecnica d'ufficio. Pertanto, tenuto conto anche dell'anno di 1^a immatricolazione del veicolo danneggiato (anno 2007), e dei danni verosimilmente subiti in conseguenza dall'impatto contro la buca dedotta in giudizio appare equo liquidare all'attualità la complessiva somma di € 970,00 (comprensiva di Iva). Tale importo dovrà essere ridotto del 50% in considerazione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. Né deriva che all'attrice spetterà la limitata somma di € 485,00.

Su detta somma definitivamente liquidata, sono dovuti gli interessi legali, i quali alla stregua del noto orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 1712/95) vanno calcolati non sugli importi liquidati all'attualità, bensì sulle somme esponenti il danno all'epoca del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell'evento dannoso ed il momento della decisione.


rivalutate in base agli indici medi. In effetti, come giustamente affermato dalle Sezioni Unite, l'orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal di dell'evento dannoso finisce col produrre un'iniqua locupletazione in favore del danneggiato che ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in denaro del bene oggetto della lesione; controvalore che all'inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutatasi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma che si ottiene dividendo quella liquidata all'attualità (di € 485,00) per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi legali. Dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo sono dovuti i soli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità. Le spese del presente giudizio sostenute dall'attrice, in considerazione dell'esito della controversia, vanno poste per il 50% a carico del convenuto ed in tale porzione liquidate in dispositivo, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti in relazione alle attività svolte e al *decisum*, con attribuzione all'Avv. Angelo Mastrandrea, antistatario, dichiarandole compensate per la restante metà.

P.Q.M.


Il Giudice di pace di Eboli, nella persona dell'Avv. Mana De Vecchi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Paesano Paolo nei confronti della Provincia di Salerno, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. con atto di citazione notificato in data 06/12/2012, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- a) dichiara la concorrente responsabilità - nella misura del 50% - del conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. BS290MC, nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. e, per l'effetto, accoglie parziale la domanda attrice;
- b) condanna la Provincia di Salerno in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di Roccia Mana Giovanna della somma di € 485,00 oltre interessi legali e rivalutazione calcolati come in motivazione;
- c) condanna la Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle spese del presente giudizio, che già in tale ridotta porzione liquida in complessivi € 418,50 di cui € 18,50 per spese, € 400,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cna come per legge, con attribuzione all'Avv. Angelo Mastrandrea, antistatario, dichiarandole compensate per la restante metà.

Così deciso in Eboli, 27/12/2013

Cancelliere




Il Giudice di pace
Avv. Mana De Vecchi


Handwritten signature

STUDI
Vertullo Mastr
Via Palinar
Tel. 089 33072
e-mail: silvio

Cancelliere
Felice Forlenza
Handwritten signature

Stamp: 2014

Cancelliere
Felice Forlenza
Handwritten signature

STUD
Vertullo Ma.
Via Palin
Tel. 089 330
e-mail: silvi

DE Q. D. P. DI EBOLI DR. SSA MARIA DE VECCHI CON ORDINANZA DEL
13/02/14 HA DISPOSTO LA CORREZIONE DELLA SENT. N. 109/14, EMESA IN
DATA 27/12/13, PUBBLICATA IL 21/01/14; NELLA PARTE DEL DISPOSITIVO IN CUI
SI LEGGE: "VOLKSWAGEN GOLF 1.9. BS2SDHC" SIA CORRETTO IN: "FIAT SEBICI TQ
DL046V24. - "PAESANO PAOLO"

EBOLI

Handwritten signature

Stamp: 28/2/14
Handwritten signature

2014

STUDI
Vertullo Mastr
Via Palinur
Tel. 089 33072
e-mail: silvio

Cancelliere
Felice Forienza
[Signature]

2014

STUD
Vertullo Ma.
Via Palin
Tel. 089 330
e-mail: silvi

Cancelliere
Felice Forienza
[Signature]

DE G. D. P. DI EBOLI DR. SSA. MARIA DE VECCHI CON ORDINANZA DEL
13/02/14 HA DISPOSTO LA CORREZIONE DELLA SENT. N. 109/14, EMESA IN
DATA 27/12/13, PUBBLICATA IL 21/01/14; NELLA PARTE DEL DISPOSITIVO IN CUI
SI LEGGE: "VOLKSWAGEN GOLF T. 9. B5280HC" SIA CORRETO IN: "FIAT SEBICI T.
DLOH6VC". - "PAESANO PAOLO"

EBOLI

[Signature]

28/2/14
[Signature]

PROVINCIA DI Salerno, in Personale Presidente p.t.
VIA ROMA 1 - 84121 - Salerno (cs)

a mani del dipendente *Morrino*
incaricato ricezione atti addetto alla
sede stessa, così qualificatosi *Siracusa*
Salerno il 2 MAR 2014

D.ssa Maria Grazia Arbia
Ufficiale G. P. Ufficario
Corte di Appello Salerno

UNEP - SALERNO
AGp/0 - Cron. 2206

SPECIFICA

Trasferte 2,06
Spesa Postale 0,00
TOTALE 2,06

(Postali e trasferte a carico erario)

Salerno 03/03/2014

L'Ufficiale Giudiziario



Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. N. 37 del 03.05.2015

O G G E T T O	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETTERA E, D.LGS. 267/2000.	
	Settore Viabilità ed Infrastrutture	Creditore Paesano Paolo
	Proposta Importo 4 € 1.111,82	Sentenza n.109/2014 GDP di Eboli

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ❖ ricevuta la proposta di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a, D.Lgs. 267/2000 citata in oggetto;
- ❖ esaminati gli atti;
- ❖ ravvisata la riconducibilità alla fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lettera a, D.Lgs. 267/2000;
- ❖ visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- ❖ esaminato il necessario parere di regolarità tecnica e contabile previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, contenente la scheda di sintesi e di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio predisposta dal Settore Viabilità ed Infrastrutture a firma del Responsabile dott. Mario De Rosa –e del dott. Domenico Ranesi – Dirigente del Settore – acquisito agli atti di questo collegio;
- ❖ rilevato che l'importo del debito fuori bilancio è stabilito in € 1.111,82 per effetto della **Sentenza n.109/2014 GDP di Eboli** - scaturisce sinistro stradale + spese di giudizio;
- ❖ considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolante;
- ❖ dato atto della copertura finanziaria resa nel parere a firma del Dirigente del settore Finanziario, dott.ssa Marina Fronda;

per quanto di competenza

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a, D.Lgs. 267/2000 citata in oggetto, con obbligo di trasmissione, a cura degli organi preposti, alla competente Procura c/o la Sezione Regionale della Corte dei Conti per ogni ed eventuale deduzione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Emilio Romaniello

Eraldo De Simone

Ignazio Masulli